



ASSOCIAZIONE IMPRESE GESTIONE RIFIUTI  
dal 1992 al servizio delle imprese e dell'ambiente

ALLE AZIENDE ASSOCIATE

Macerata 23.09.2021

Info/146/COVID-19/LAVORO/Il DL 127/2021 sull'obbligo di green pass per lavoro pubblico e privato

**COVID 19 – IL DECRETO LEGGE SULL'OBBLIGO DI GREEN PASS PER  
I LAVORATORI DEL PUBBLICO E DEL PRIVATO.  
PREVISTE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER IL LAVORATORE E DATORE DI  
LAVORO IN CASO DI VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI**

Come avevamo anticipato ieri è stato pubblicato **il DL 21 settembre 2021 n. 127** in GU n. 226 del 21 settembre 2021 (allegato), che introduce misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening.

**Sono tenuti a possedere e a esibire, su richiesta, i Certificati Verdi tutti coloro che svolgano attività lavorativa per accedere ai luoghi di lavoro.** I controlli del rispetto delle prescrizioni dovranno essere effettuati dal datore di lavoro preferibilmente all'accesso ai luoghi di lavoro e, nel caso, anche a campione.

In particolare per quanto riguarda **il settore privato**, all'art. 3 è previsto che **dal 15 ottobre fino al 31 dicembre, termine di cessazione dello stato di emergenza, a chiunque svolge attività lavorativa è fatto obbligo, ai fini dell'accesso nei luoghi di lavoro in cui predetta attività è svolta, di possedere e di esibire su richiesta certificazione verde COVID-19.**

**In mancanza del Green pass il lavoratore è considerato assente ingiustificato sin dal primo giorno senza diritto alla retribuzione fino alla presentazione del Certificato Verde.** Non ci sono conseguenze disciplinari e si mantiene il diritto alla conservazione del rapporto di lavoro.

**Per le aziende con meno di 15 dipendenti**, è prevista una disciplina volta a consentire al datore di lavoro di sostituire temporaneamente il lavoratore privo di Certificato Verde: dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata il datore di lavoro può sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di sostituzione, e comunque per un periodo non superiore a dieci giorni rinnovabili per una sola volta.

**I controlli del rispetto delle prescrizioni dovranno essere effettuati dai datori di lavoro con modalità che saranno definite entro il 15 ottobre.** Il decreto prevede, inoltre, che i lavoratori privi di Green pass sono da considerare assenti ingiustificati con sospensione dell'attività lavorativa fino alla presentazione dello stesso e con relativa decurtazione dello stipendio. Tuttavia non sono previste conseguenze disciplinari e si mantiene il diritto alla conservazione del rapporto di lavoro.

**I datori di lavoro inoltre individuano, con atto formale, i soggetti incaricati dell'accertamento e della contestazione delle eventuali violazioni.** Anche in tal caso saranno definite entro il 15 ottobre le modalità di effettuazione dei controlli.

Riguardo alla **sanzioni amministrative** l'accesso ai luoghi di lavoro di lavoro, in violazione dell'obbligo di green pass, **comporterà per i lavoratori**, oltre alla sospensione, anche **una sanzione pecuniaria amministrativa da 600 a 1.500 euro**, gli importi possono essere raddoppiati nel caso di violazioni reiterate.

**La mancata verifica o la mancata adesione delle misure organizzative, previste entro il 15 ottobre, per il datore di lavoro comporterà una sanzione amministrativa da 400 a 1.000 euro e anche in questo caso la reiterata violazione vedrà raddoppiata la sanzione.**

**Per quanto concerne il lavoro pubblico (art. 1)**, il decreto prevede, che il personale delle Amministrazioni pubbliche è tenuto a essere in possesso ed esibire, su richiesta, il Certificato Verde. L'obbligo riguarda inoltre il personale di Autorità indipendenti, Consob, Covip, Banca d'Italia, enti pubblici economici e organi di rilevanza costituzionale. Il vincolo vale anche per i titolari di cariche elettive o di cariche istituzionali di vertice. Inoltre l'obbligo è esteso ai soggetti, anche esterni, che svolgono a qualsiasi titolo, anche volontaria, la propria attività lavorativa o formativa presso le pubbliche amministrazioni.

Per quanto concerne invece la **durata dei Green Pass** all'art. 5 è previsto che per le persone che hanno completato il ciclo vaccinale, il certificato verde è valido un anno dalla data dell'ultima somministrazione

E' inserita inoltre all'art. 5 la previsione che lo stesso sia rilasciato immediatamente dopo la somministrazione della prima dose. Viene inoltre previsto che a coloro che hanno contratto l'infezione dopo il quattordicesimo giorno dalla somministrazione della prima dose di vaccino, nonché a seguito del prescritto ciclo, sia rilasciata la certificazione verde con validità di dodici mesi a decorrere dall'avvenuta guarigione.

Il decreto prevede **l'obbligo per le farmacie di somministrare i test antigenici rapidi applicando i prezzi (15 euro)** definiti nel protocollo d'intesa siglato dal Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica Covid-19, d'intesa con il Ministro della salute. L'obbligo vale per le farmacie che hanno i requisiti prescritti. I tamponi sono offerti gratuitamente ai disabili, ai soggetti fragili e a coloro che sono stati esentati dalla vaccinazione sulla base di un apposito certificato medico.

Le disposizioni del Decreto Legge **si applicano fino** alla cessazione dello stato di emergenza attualmente fissata **al 31 dicembre 2021**.

Infine è stato previsto all'art. 7 un numero verde, il 1500, per le informazioni di pubblica utilità relativa al certificato verde Covid-19.

Si rinviando ulteriori approfondimenti anche in occasione dell'emanazione delle linee guida.